

Due crediti di imposta per la prevenzione

Vittorio De Luca Antonella Iacobellis

Sicurezza. Incentivi fiscali ai datori contro la diffusione del Covid 19 destinati alle spese di sanificazione e all' adeguamento degli ambienti lavorativi Il decreto Rilancio interviene con previsioni anche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, a volte introducendone ex novo, altre volte ampliando il contenuto di misure già previste in altre fonti normative emergenziali. Innanzitutto, per agevolare la fase della ripartenza anche del mondo di lavoro, il Decreto introduce misure di sostegno economico del datore di lavoro. Si tratta di due crediti d' imposta per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro: a) il primo nella misura del 60% per un massimo di 80mila euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d' impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico ed è cumulabile con altre agevolazioni (in sede di commento); b) il secondo nella misura del 60% - per un massimo di 60mila euro - è una nuova versione del credito d' imposta per la sanificazione e l' acquisto di mascherine e Dpi, introdotto dal decreto Cura Italia e ampliato dal decreto Liquidità ed è riconosciuto ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Anche il Decreto Rilancio pone l' accento sulla rilevanza dello smart working che assume la rilevanza di misura di contenimento del contagio. In particolare, il Decreto ne esalta anche la valenza di



misura nell' ambito del cosiddetto work life balance, riconoscendone il diritto «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell' attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore». Ci sono poi categorie di lavoratori che, a fronte di patologie pregresse e dell' età, sono esposte a conseguenze più gravose in caso di contagio. Partendo da questo assunto, il decreto Rilancio impone ai datori di lavoro l' attuazione di una più intensa sorveglianza sanitaria - definita "eccezionale" - nei confronti di quei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (esempio gli immunodepressi) in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia Covid 19, allo scopo di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali. La norma, in linea con le indicazioni fornite dall' Inail nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", si occupa anche dei datori per i quali non è previsto l' obbligo di nominare il medico competente, prevedendo che possano nominarne uno ad hoc o possano richiedere all' Inail l' intervento di un proprio medico del lavoro. Non meno rilevante è la previsione secondo cui l' inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore dal contratto di lavoro. E ancora, per sostenere le imprese nella fase di ripresa delle attività produttive, l' Inail è autorizzato, previa convenzione con Anpal, all' assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni. Da ultimo, al fine di favorire l' attuazione delle disposizioni del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, integrato dal Protocollo del 24 aprile, il Decreto prevede la promozione da parte dell' Inail di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro misure per la riduzione del rischio di contagio attraverso l' acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l' isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Infine, occorre precisare che il Decreto Rilancio non introduce alcuna norma che possa esimere il datore di lavoro dalle responsabilità a suo carico, tra cui quelle proprie del ruolo di garante della salute e sicurezza dei prestatori di lavori secondo la previsione di cui all' articolo 2087 del Codice Civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.